

D. R. S. n. 1146

Dip. Reg. Dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 3

Gestione Faunistica del Territorio

U. O. n. 2 Esercizio Venatorio

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL' AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la L. R. 15/05/2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il D.P.Reg. 5/12/2009, n. 12 “Regolamento di attuazione de Titolo II della L.R. 19/2008Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della LR 16 dicembre 2008, n. 19 “ rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i;

VISTO il D.D.G. 847 del 13/07/2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha affidato al dott. Salvatore Gufo l'incarico di Dirigente del Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio;

VISTO il D.P.Reg. n. 132 del 24 Gennaio 2017 con il quale il Presidente della Regione ha conferito alla Dott.ssa Di Trapani Dorotea, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

VISTO il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G n. 847 del 13 /07/2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000 articolo 7 comma 1 lettere e) e f);

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio;

VISTA la L. R. 01/09/1997 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”*;

VISTO in particolare l’art. 25 della predetta Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. A. n. 571 del 5 marzo 1998 di approvazione dei criteri ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico-venatorie di cui all’art. 25 della L. R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.R.S. n. 1793 del 28 dicembre 2016 con il quale sono stati modificati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende faunistico venatorie;

VISTO il D. D.G. n. 2154 del 26 /09/2007 con il quale è stata istituita l’azienda faunistico-venatoria “Monaco” sita in agro del Comune di Nicosia, estesa complessivamente Ha 336.56.03;

VISTA la richiesta di rinnovo della predetta azienda faunistico venatoria presentata dal sig. Piscitello Giuseppe nato a xxxxxxxxx il x xxxxx 1950 nella qualità di titolare concessionario responsabile della stessa azienda faunistico-venatoria ed assunta dal Servizio per il Territorio - Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna con protocollo n. 400/UOB/RIP del 12 luglio 2017;

VISTA la nota del citato Servizio per il Territorio di Enna n. prot. 500 del 06 settembre 2017 che trasmette la richiesta di rinnovo dell’azienda faunistico-venatoria “Monaco”

VISTO il verbale di istruttoria redatto dall’Istruttore Direttivo Pregadio Gianfranco in data 6 settembre 2017 n. prot. 498 ;

VISTO il parere di merito riportante il n. di protocollo n. 499 del 6 settembre 2017 con il quale il Dirigente della Ripartizione faunistico venatoria di Enna Dott. Guarnaccia Filippo esprime parere favorevole per il rinnovo dell’Azienda faunistico venatoria “Monaco”

VISTA la documentazione a corredo della richiesta sopra citata;

VISTA l’autocertificazione sottoscritta dal sig. Piscitello Giuseppe, come sopra generalizzato, dalla quale si rileva, tra l’altro, che nei confronti dello stesso non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 e succ. mod. ed int.;

RITENUTO di dovere accogliere la richiesta di rinnovo, dell’azienda faunistico venatoria “Monaco” sita in agro del Comune di Nicosia;

VISTO il comma 8 dell’articolo n. 25 della L.R 1 settembre 1997 n. 33 il quale stabilisce che alla scadenza del decennio l’autorizzazione può essere rinnovata previo parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio;

CONSIDERATO che è nell’interesse dell’Amministrazione procedere al rinnovo della concessione dell’Azienda Faunistico Venatoria in quanto la priorità delle AFV è quella di intervenire per il mantenimento, l’organizzazione ed il miglioramento degli ambienti naturali anche ai fini dell’incremento della fauna selvatica;

RITENUTO pertanto di potere rinnovare la concessione dell’azienda faunistico venatoria “ Monaco ” sita in agro di Nicosia nelle more dell’acquisizione del parere del Comitato Regionale Faunistico Venatorio;

VISTO il D. D. S. n. 2883 del 13/06/2013 di individuazione di una zona stabile di addestramento allenamento e gare per cani di tipo “B” nel comune di Nicosia (EN) contrada “Monaco” all’interno dell’omonima azienda faunistico venatoria;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Regione n. 18 del 17 settembre 2001 nelle zone di addestramento, allenamento e gare per cani stabili di tipo “B” non è consentita l’attività venatoria;

VISTO l’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l’obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l’obbligo di pubblicazione previsto dall’articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

A TERMINI delle vigenti disposizioni;

D E C R E T A

- ART. 1)** In conformità alle premesse è rinnovata, fino al 25 settembre 2027, la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Monaco" sita in agro del Comune di Nicosia;
- ART. 2)** Sono approvati i programmi dell'azienda faunistico venatoria "Monaco", per il quinquennio 2017/2022 fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni del calendario venatorio vigente.
- ART. 3)** Al signor Piscitello Giuseppe nato a xxxxxxxx il x xxxxxx 1950 nella qualità di titolare concessionario è fatto obbligo di presentare, prima della scadenza del quinto anno dalla concessione rilasciata con il presente provvedimento, i piani indicati al comma 3 dell'articolo 25 della LR 33/97;
- ART. 4)** L'eventuale richiesta di rinnovo della concessione dovrà essere presentata al Servizio per il Territorio di Enna – U.O. 3 Gestione delle Risorse Naturalistiche- Ripartizione Faunistico Venatoria prima della scadenza;
- ART. 5)** Nell'azienda faunistico venatoria "Monaco" non è consentita l'immissione di fauna selvatica alloctona per la Sicilia e non è consentito il ripopolamento di Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) nonché di Coturnice siciliana (*Alectoris graeca whittakeri*);
- ART. 6)** L'eventuale immissione di conigli selvatici può essere effettuata esclusivamente a seguito di eccessivo depauperamento causato da fattori non imputabili al prelievo venatorio;
- ART. 7)** Gli eventuali ripopolamenti di conigli selvatici devono essere effettuati previa autorizzazione della U.O. 3 – Gestione Risorse Naturalistiche Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna ed esclusivamente con individui provenienti da allevamenti siciliani riconosciuti e/o con individui provenienti da zone di cattura del territorio siciliano;
- ART.8)** Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" ricadente all'interno dell'Azienda faunistico venatoria istituita con D. D. S. n. 2883 del 13/06/2013 è vietato:
- a) l'esercizio venatorio;
 - b) l'utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere e tipo;
 - c) immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*), Lepre europea (*Lepus europaeus*) e chukar (*Alectoris chukar*);
 - d) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che non sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che non sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione;
 - e) effettuare, dal 10 Aprile al 20 Maggio incluso, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna. Durante tale periodo possono essere autorizzate esclusivamente gare a valenza regionale, nazionale e internazionale in cui è previsto l'abbattimento della fauna, purché alla manifestazione sia presente un dipendente della Ripartizione faunistico venatoria oppure due guardie venatorie volontarie;
 - f) effettuare durante la stagione venatoria nei giorni di martedì e venerdì l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna;
- ART. 9)** L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri di cui al D. A. n. 571 del 17/03/1998, del D.R.S. n. 1793 del 28 dicembre 2016, agli obblighi assunti, la mancata osservanza dei divieti e delle prescrizioni derivanti dal presente provvedimento nonché l'inadempienza alle eventuali norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporta la revoca della concessione;
- ART. 10)** La Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna, in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia – Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con Circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010, è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo (art. 2 D.P.R. 641/72) ed alla verifica dell'esattezza della misura

corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana quale Ente impositore destinatario del gettito;

ART. 11) La Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio, a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 settembre 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Salvatore Gufo)
firmato

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 2
(Salvatore Guzzo)
firmato